

BGer 2C_453/2021 vom 1. Juni 2021

Bundesgericht, 2021-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_453_2021

FR: TF 2C_453/2021 du 1 juin 2021

IT: TF 2C_453/2021 del 1 giugno 2021

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti. (DTF 145 II 168 consid. 1 e richiamo).

E. 1.3

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico - cioè la pronuncia di una sanzione amministrativa basata sulla disattenzione di alcuni disposti della LEPICOSC e del relativo regolamento di applicazione (RLEPICOSC) - che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF.

E. 2.1

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 139 I 229 consid. 2.2. e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 2.2

Nella fattispecie, la ricorrente si limita a precisazioni puntuali sulla sua situazione rispettivamente a narrare nuovamente i fatti, senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 combinato con l' art. 106 cpv. 2 LTF) con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Essa in particolare non censura la disattenzione incostituzionale della normativa applicata (cioè della LEPICOSC e del relativo regolamento di applicazione). Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1 e richiamo; sentenza 1C_256/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3).

E. 2.3

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.